















Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

MONTALTO UFFUGO – LATTARICO – ROTA GRECA – SAN BENEDETTO ULLANO

Scuola dell'infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado











Via Aldo Moro snc - 87046 MONTALTO UFFUGO (CS) Telefono 0984 - 1525338 COD. MECC.CSIC88700T COD. FISC. 98078060781 COD. UNIVOCO UFF9IZ E-mail: csic88700t@istruzione.it
Pec: csic88700t@pec.istruzione.it
Web: ww.icmontaltouffugocentro.edu.it



Ai Docenti
Al personale ATA
All'Albo dell'Istituto
Al sito istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: Disposizioni per la fruizione dei permessi retribuiti - a.s. 2023/2024

Visto il C.C.N.L. 2006/2009;

Considerato il dovere della dirigenza scolastica di assicurare l'erogazione del servizio e la vigilanza sugli alunni;

Al fine di perseguire una maggiore qualità del servizio scolastico,

Si forniscono di seguito le disposizioni relative alla disciplina per la fruizione dei permessi retribuiti a cui il personale scolastico deve attenersi nello svolgimento della propria funzione.

Esse rappresentano precisi obblighi di servizio, indispensabili per un corretto ed efficace funzionamento della scuola.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

Il personale scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, ai seguenti permessi retribuiti:

- 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio, per la partecipazione a concorsi o esami;
- 3 giorni per evento, anche non continuativi, per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado;
- 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso:
- 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi alla Dirigente scolastica da parte del personale docente e ATA mediante il sistema informatizzato in uso nella scuola.

I permessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio; durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione.

Per non incorrere in situazioni di non accoglimento, i suddetti permessi potranno essere fruiti solo successivamente al visto della Dirigente e, per il personale ATA, anche del Direttore S.G.A.

Essi devono essere documentati, anche mediante autocertificazione, come previsto dal C.C.N.L. vigente (art. 15, c. 2 C.C.N.L. 2006-09) esplicitando chiaramente la motivazione e indicando tutti gli elementi utili atti a consentire eventuale verifica e controllo da parte dell'Amministrazione.

In merito, pertanto, sarà richiesto di completare la documentazione, laddove risultasse incompleta, entro termini perentori, oltre i quali – in caso di persistenza di documentazione incompleta – si considererà l'assenza come ingiustificata, con le conseguenze del caso.

Per ovvie ragioni di carattere organizzativo si invita il personale a produrre domanda di permesso retribuito con congruo anticipo; la richiesta di permesso retribuito per motivi personali/di famiglia, avanzata nella stessa giornata in cui s'intende fruirne, sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità e urgenza per le ragioni su espresse e deve essere anch'essa documentata, come previsto dalla norma contrattuale e secondo quanto indicato ai punti precedenti.

Qualora il dipendente necessita di fruire di un giorno di permesso retribuito nella stessa giornata, le modalità di comunicazione sono le stesse con le quali si comunica l'assenza per malattia, ovvero tra le ore 7:30 e le 7:50, a prescindere dal turno di servizio, presso gli uffici di segreteria.

Oltre ai 3 giorni per anno scolastico previsti dal contratto, possono essere utilizzati come motivi personali e/o di famiglia, anche i 6 giorni di ferie fruibili durante l'attività didattica, alle condizioni previste dall'art. 13, comma 9 come integrato dall'art. 15 comma 2 del C.C.N.L. 2006/2009, purché i motivi familiari siano debitamente documentati anche mediante autocertificazione. Si precisa che i 6 giorni di cui all'art. 13 c. 9 rimangono sempre e comunque delle "ferie", pertanto, qualora fossero fruite come "permesso per motivi familiari o personali", saranno comunque scalati dal totale dei giorni di ferie annualmente spettanti.

Si confida nel puntuale e rigoroso rispetto della presente direttiva.

La Dirigente scolastica

COMPRE/dott.ssa Adele Zinno